

☑ DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 16 DEL 15 APRILE 2024

lavoro **facile**.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Slitta a luglio 2024 il Rapporto sulla parità uomo-donna.....</i>	<i>3</i>
<i>NASPI cumulabile con il reddito da lavoro dipendente fino a 8.500 euro</i>	<i>3</i>
<i>Tirocini curriculare: nuova convenzione quadro tra INPS e Università</i>	<i>4</i>
<i>Mod. 770: il Decreto Adempimenti modifica i termini ordinari</i>	<i>5</i>
APPROFONDIMENTI	6
<i>Ai lavoratori extraUE da remoto un permesso di soggiorno ad hoc</i>	<i>6</i>
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	10
<i>Riapertura della procedura per la ricezione dei flussi telematici relativi alle somme corrisposte, a titolo di fringe benefit e stock option, al dipendente cessato con diritto a pensione nel corso dell'anno 2023</i>	<i>10</i>

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Slitta a luglio 2024 il Rapporto sulla parità uomo-donna

Il Ministero del lavoro, con un comunicato del 10 aprile 2024, rende noto che il rapporto sulla parità uomo-donna per il biennio 2022-2023 dovrà essere redatto ed inviato entro e non oltre il 15 luglio 2024.

Il differimento del termine del 30 aprile 2024 dipende dalla necessità di rivedere l'applicativo informatico al fine di semplificare la presentazione del rapporto, anche grazie a nuove funzionalità di precompilazione e di recupero delle informazioni pregresse.

Ne deriva che il portale telematico per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sarà reso disponibile per la compilazione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link <https://servizi.lavoro.gov.it>, a partire dal 3 giugno 2024.

Restano confermate le modalità generali di compilazione previste dal decreto adottato il 29 marzo 2022 dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2020/2021), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2022/2023 entro il termine del 15 luglio.

NASPI cumulabile con il reddito da lavoro dipendente fino a 8.500 euro

L'INPS, con il messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024, in merito alla cumulabilità della NASPI con i redditi da lavoro dipendente/parasubordinato, ha ricordato che il limite reddituale annuo è pari a 8.500 euro per l'anno 2024.

Come si ricorderà il Dlgs 22/2015 prevede che la NASPI possa essere cumulata con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma, mentre la DIS-COLL con i redditi derivanti dalle sole attività di natura parasubordinata e autonoma, sempre che tali attività non generino un reddito da lavoro superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale, prevedendo per entrambe le prestazioni l'obbligo

per l'assicurato di comunicare all'INPS il reddito annuo presunto ai fini della riduzione delle stesse.

Poiché il Dlgs 216/2023 ha apportato modifiche all'ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale (c.d. no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente, i nuovi limiti di reddito entro i quali il cumulo con la NASPI e la DIS-COLL è ammesso sono i seguenti:

- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l'anno 2023 (invariato rispetto al 2022);
- il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022);
- il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l'anno 2024.

Infine, l'INPS ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale, sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASPI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle già menzionate indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all'Istituto circa il reddito annuo presunto.

Tirocini curricolare: nuova convenzione quadro tra INPS e Università

L'INPS, con il messaggio n. 1374 del 5 aprile 2024, ha fornito le istruzioni per l'applicazione della nuova Convenzione quadro con le Università per l'attivazione di tirocini curricolari.

I tirocini curricolari potranno essere svolti sia nelle Strutture centrali che in quelle territoriali dell'Istituto e potranno essere attivati su apposita istanza dell'Università, che segnalerà gli studenti interessati alla struttura individuata sul territorio. L'Istituto accoglierà solo gli studenti che non hanno concluso il ciclo di studi universitario o postuniversitario.

Ai fini dell'attuazione del tirocinio, l'INPS, l'Università e lo studente tirocinante dovranno stipulare un accordo attuativo secondo lo schema predisposto.

I rapporti tra l'INPS e i tirocinanti non costituiranno rapporto di lavoro subordinato né di altra natura. Al termine del percorso, il tutor dell'INPS redigerà la scheda di valutazione dello studente, sulla base della quale l'Istituto previdenziale rilascerà l'attestato.

Per il tirocinio non è prevista alcuna indennità di partecipazione o compenso.

Mod. 770: il Decreto Adempimenti modifica i termini ordinari

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 dell'11 aprile 2024, ha fornito le istruzioni operative in merito alle novità disposte dal decreto Adempimenti tributari (D.lgs. 1/2024), che ha recepito alcuni principi direttivi della riforma fiscale (L. 111/2023).

L'esame delle nuove misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali è suddiviso in quattro distinti paragrafi, dedicati rispettivamente alle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita Iva, a quelle per i titolari di partita Iva, per i sostituti d'imposta e in materia di revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

Tra le novità, modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap più snelli grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta o acquisibili dall'Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d'imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici.

In pratica, è progressivamente eliminato l'obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d'imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite "compensazione orizzontale" finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l'obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d'imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d'imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis. Estesa, inoltre, anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

Modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap, inclusa la dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730. All'interno della circolare una tabella esplicativa illustra i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni.

APPROFONDIMENTI

Ai lavoratori extraUE da remoto un permesso di soggiorno ad hoc

Il Ministero dell'interno, di concerto con quelli del lavoro, degli affari esteri e del turismo, ha emanato il Decreto 29 febbraio 2024 (pubblicato sulla G.U. n. 79/2024) con il quale sono state fissate le modalità e i requisiti per l'ingresso e il soggiorno degli stranieri altamente qualificati che svolgono l'attività da remoto dall'Italia per un'impresa con sede legale anche fuori dal territorio italiano.

I requisiti soggettivi

Il decreto si rivolge ai c.d. lavoratori altamente qualificati, ossia coloro che in base all'art. 27-quater del T.U. immigrazione sono destinatari del permesso di soggiorno denominato Carta Blu UE se vengono occupati da un datore di lavoro in Italia per periodi superiori a 3 mesi.

Nel dettaglio i requisiti soggettivi, alternativi tra loro, sono i seguenti:

a) titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;

b) requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;

c) qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;

d) qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della

domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.

Oltre ad essere in possesso dei citati requisiti, i lavoratori extracomunitari devono rientrare in una delle seguenti categorie:

- nomadi digitali, ossia gli stranieri che svolgono un'attività autonoma attraverso strumenti tecnologici
- lavoratori da remoto, ovvero i cittadini di Paesi terzi che prestano attività con contratto di lavoro subordinato o collaborazione.

Pertanto, a differenza dei destinatari della Carta blu UE, il Decreto 29 febbraio 2024 si rivolge ai cittadini stranieri che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata a distanza (quindi non in presenza) attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio nazionale.

I requisiti oggettivi

Viene anche richiesto il possesso di requisiti oggettivi necessari per il rilascio del visto d'ingresso e il conseguente permesso di soggiorno (necessari anche se la permanenza in Italia ha durata inferiore a 90 giorni).

Più precisamente l'ingresso (che si ricorda avviene al di fuori delle quote) e il soggiorno degli stranieri, che svolgono l'attività da remoto, sono consentiti se:

- dispongono di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiori al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (e quindi pari almeno a circa 25.000 euro),
- dispongono di un'assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno,
- dispongono di un'idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa,
- dimostrano un'esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell'ambito dell'attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto
- presentano il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante.

Per l'ingresso dello straniero non è richiesto il nulla osta, mentre è necessario il visto d'ingresso da richiedere presso l'ufficio diplomatico-consolare competente, previa

presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità che attesti l'assenza di condanne a suo carico negli ultimi 5 anni.

Il rilascio del permesso di soggiorno

Allo straniero in possesso del visto d'ingresso è rilasciato, entro 8 giorni, il permesso di soggiorno recante la dicitura "nomade digitale – lavoratore da remoto" da richiedere direttamente alla Questura territorialmente competente (ossia quella della Provincia in cui lo straniero si trova), della durata di un anno, rinnovabile annualmente, sempreché continuino a sussistere le condizioni ed i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

A tal riguardo lo straniero deve esibire la documentazione che aveva presentato al momento della richiesta del visto vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare.

Il permesso di soggiorno non viene rilasciato, oppure, se già rilasciato, viene revocato se:

- vengono meno i requisiti o le condizioni previste per il suo ottenimento;
- mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato;
- non sono rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale;
- il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi cinque anni per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per i reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro oppure per occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

La sussistenza delle condanne per i reati di cui sopra determina anche la revoca del visto d'ingresso, se già rilasciato.

Lo straniero può richiedere il ricongiungimento dei propri familiari, se sussistono le condizioni individuate dall'art. 29 del T.U. immigrazione, ai quali verrà rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari, che avrà una durata pari a quella del permesso di soggiorno di cui risulti titolare il lavoratore altamente qualificato.

Aspetti contributivi e fiscali

La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o di collaborazione, anche per via telematica, all'ITL, all'INPS e all'INAIL per le verifiche di competenza.

Se lo straniero è soggetto alla legislazione sociale di un Paese terzo, e quindi versa i contributi in detto Stato, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, eventualmente stipulata con l'Italia. Se tali convenzioni mancano, troverà applicazione la legislazione italiana, con la conseguenza che i contributi andranno versati all'INPS.

Ai lavoratori altamente qualificati il codice fiscale viene generato e comunicato dalla Questura in sede di rilascio del permesso di soggiorno. Ai lavoratori autonomi nomadi digitali viene rilasciato anche il numero di partita IVA.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Riapertura della procedura per la ricezione dei flussi telematici relativi alle somme corrisposte, a titolo di fringe benefit e stock option, al dipendente cessato con diritto a pensione nel corso dell'anno 2023

Messaggio n. 1436 del 10-04-2024

Con il messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024 l'Istituto, in quanto sostituto d'imposta per i soggetti percettori di fringe benefit e stock option, cessati dal servizio con diritto a pensione nel corso dell'anno 2023, ha fornito le istruzioni per l'invio, da parte dei datori di lavoro, dei relativi flussi telematici.

In particolare, nel suddetto messaggio sono state indicate le tempistiche da rispettare nell'invio telematico dei dati relativi ai lavoratori cessati con diritto a pensione nel corso dell'anno d'imposta 2023 percettori di fringe benefit e stock option, fissando la data del 21 febbraio 2024 quale termine per assicurare la corretta acquisizione delle informazioni, ai fini della emissione della Certificazione Unica (CU) 2024 e delle operazioni di conguaglio fiscale da parte dell'Istituto.

Preso atto delle istanze dei datori di lavoro che non hanno provveduto all'invio dei flussi entro il suddetto termine o, pur avendolo rispettato, necessitano dell'invio di flussi di rettifica di quelli già trasmessi, con il presente messaggio si informa che è stata riattivata la funzione destinata alla ricezione dei suddetti dati.

Si comunica, inoltre, che tali flussi tardivi o di rettifica non saranno oggetto di elaborazione ai fini del conguaglio fiscale e comporteranno esclusivamente la rettifica delle CU 2024, con l'indicazione nelle relative annotazioni circa l'obbligo per i contribuenti interessati a presentare la dichiarazione dei redditi.

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it



lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE

[Indice](#)